



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 80/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario Pischedda	Presidente
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere relatore
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Nell'adunanza del 19 maggio 2015;

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Sampeyre**, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, e pervenuta in data 6 maggio 2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Consigliere Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune formula istanza di parere in ordine alla necessità di farsi carico di parte del canone di locazione di un immobile di proprietà privata, destinato ad ospitare la locale caserma dei carabinieri.

In particolare l'Amministrazione istante riferisce i seguenti dati di fatto:

- con deliberazione n. 16 del 28 marzo 2001 il consiglio comunale approvava una convenzione per regolare i rapporti con la ditta costruttrice per la realizzazione di un immobile da destinare a caserma dei carabinieri, per

sopperire all'inadeguatezza dei locali di proprietà del Comune a tal uso adibiti;

- la ditta è stata successivamente individuata, con assenso del Ministero dell'interno per il tramite della Prefettura di Cuneo;
- in ragione della situazione di degrado e precarietà dei locali di proprietà del Comune, il Comandante della caserma risulta trasferito presso altro immobile dallo stesso locato, con spesa mensile di 400 euro, in attesa del trasferimento nella nuova sede, costruita secondo esigenze specifiche;
- i lavori per la realizzazione dell'immobile risultano conclusi e pronti ad ospitare i militari.

Tanto premesso, l'Ente sottolinea le esigenze di sicurezza sottese all'impegno dallo stesso profuso al fine di mantenere la caserma nel territorio del Comune.

A tal fine l'Amministrazione comunale, in accordo con l'Ufficio territoriale di Governo di Cuneo, ritiene improcrastinabile la conclusione di un contratto di locazione tra il Ministero dell'interno per il tramite dell'Ufficio territoriale di Governo e la proprietà privata, che richiederebbe tuttavia, al fine di garantire il pagamento dell'intero canone locativo, l'integrazione economica da parte del Comune. In caso contrario verrebbe meno un servizio di controllo fondamentale per la sicurezza dei residenti e dei turisti.

DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

AMMISSIBILITÀ

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, come tale capace di manifestarne la volontà, ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Sotto il profilo oggettivo si ricorda che i pareri sono previsti dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito *"alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli"*.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito

ulteriori chiarimenti (cfr. del. n. 54/2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica – in una visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Ciò limitatamente, tuttavia, alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle suddette statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui relativi equilibri di bilancio.

La richiesta di parere in esame, pur avendo ad oggetto aspetti che coinvolgono il bilancio e la gestione finanziaria dell’Ente, non pone a questa Sezione un quesito giuridico generale ed astratto. Viceversa viene rappresentata una fattispecie concreta, nonché scelte gestionali dell’Ente, peraltro in parte già avviate, rispetto alle quali si chiede a questo Collegio di dare il proprio assenso.

Si ritiene di non poter dar corso a quanto richiesto, in quanto ciò implicherebbe una compartecipazione all’attività amministrativa non corrispondente al ruolo ed alle funzioni assegnate dal legislatore a questa Magistratura contabile.

Come peraltro più volte ribadito da questa Corte (da ultimo, deliberazione n. 101/2014), la funzione consultiva non può riguardare quesiti che implicino

valutazioni su fattispecie potenzialmente oggetto d'iniziativa anche solo eventuali della Procura della stessa Corte dei conti o comunque di esame da parte di altri organi di giurisdizione.

Pertanto, la richiesta di parere in esame, alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi oggettivamente inammissibile.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti dichiara inammissibile la richiesta di parere in epigrafe.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Comune richiedente.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 19 maggio 2015.

Il Relatore
F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente
F.to Dott. Mario PISCHEDDA

Depositato in Segreteria il 21/05/2015
Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico SOLA